

# Fascicolo Informativo

Polizza Quadro N. 74/763601190  
(già n. 1941.9000033.52)  
"LEASING OPERATIVO BENI STRUMENTALI"

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- b) Condizioni di Assicurazione

**deve essere consegnato al Contraente/Assicurato e al Conducente prima della sottoscrizione della Polizza Quadro.**

**Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI

Divisione 



**Polizza Convenzione  
n. 74/763601190  
(già n. 1941.9000033.52)  
"LEASING OPERATIVO  
BENI STRUMENTALI"**

*Ed. 30.04.2015*



## NOTA INFORMATIVA

Nota Informativa (ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

**POLIZZA QUADRO LEASING OPERATIVO BENI STRUMENTALI N. 74/763601190 (già n. 1941.9000033.52)**

Coperture assicurative contro i Rischi indicati nelle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione per le macchine, impianti, apparecchiature e per beni strumentali in genere, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, appartenenti alle categorie delle cose assicurabili, che l'Assicurato nello svolgimento della propria attività concede in locazione operativa ai propri clienti chiamati "Conduttori".

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza Quadro.

## INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente

parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.

b) Sede Legale: Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (Italia).

c) Recapito telefonico: 051.5077111, telefax: 051.375349, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolsai.it.

d) È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.

Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull'Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota informativa, si rinvia al link: [http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento\\_Fascicoli\\_Informativi.aspx](http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx)

## INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Fascicolo Informativo - Polizza Quadro  
n. 74/763601190 (già n. 1941.9000033.52)  
LEASING OPERATIVO BENI STRUMENTALI - SELMABIPIEMME

### 1. Glossario

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito.

<b>Assicurato</b>	SelmaBipiemme Leasing S.p.A., in qualità di Proprietario e Locatore delle cose assicurate.
<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Beni strumentali</b>	si intendono quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro
<b>Cantiere</b>	l'area di costruzione e di allestimento di beni mobili ed immobili.
<b>Comunicazioni</b>	quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati, telegrammi e fax.
<b>Contraente</b>	SelmaBipiemme Leasing S.p.A.
<b>Conduttore</b>	il locatario/utilizzatore delle cose assicurate avute in locazione operativa (leasing) dall'Assicurato.
<b>Cose</b>	beni strumentali in genere, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali.
<b>Franchigia</b>	<b>importo che viene detratto dall'indennizzo / risarcimento per ciascun sinistro.</b>
<b>Indennizzo/Risarcimento</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Parti</b>	UnipolSai S.p.A. e SelmaBipiemme Leasing S.p.A.
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto	la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	UnipolSai S.p.A.
Stabilimento	il fabbricato o l'area in cui operano o sono installati uno o più beni assicurati.

## 2. Durata dell'assicurazione

Le coperture delle Cose assicurate decorrono dalla data di acquisto o dal giorno della loro consegna al Condatore (purché successivo alla data di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria, altrimenti dal giorno della sottoscrizione) e cessa al momento del loro riscatto da parte del Condatore stesso, o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di locazione finanziaria per qualsiasi motivo.

## 3. Coperture assicurative offerte - limitazioni ed esclusioni

La Polizza Quadro Leasing operativo Beni Strumentali è stipulata dalla Contraente con la Società ed ha la finalità di garantire, tutti i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa.

Avvertenza: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione.

Avvertenza: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale dell'importo liquidabile, con o senza minimi di Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione.

### Esempio di Franchigia:

Somma assicurata pari a Euro 100.000,00 danno alle cose assicurate Euro 20.000,00 Franchigia € 5.000,00 - pari al 5% della somma assicurata - Indennizzo corrisposto: Euro 15.000,00.

### Esempio di Scoperto con minimo in Euro:

danno alle cose assicurate pari a Euro 100.000,00 Scoperto 25 % minimo € 250,00 Indennizzo corrisposto: Euro 75.000,00.

### Esempio di limite massimo di Indennizzo:

Somma assicurata pari a Euro 20.000,00 danno alle Cose Euro 15.000,00 limite indennizzo pari al 50% della somma assicurata, Indennizzo corrisposto: Euro 10.000,00

La somma assicurata deve corrispondere al valore

finanziato per il singolo Bene assicurato, deducibile dal relativo contratto di locazione operativa e documentazione accessoria. Se al momento del Sinistro la somma assicurata copre solo una parte dell'importo che doveva essere assicurato (assicurazione parziale), si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 9 - Determinazione dell'ammontare del danno - delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

## 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

**Avvertenza:** eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

## 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo o una sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 21 - Aggravamento del rischio e all'art. 22 Sviste e dimenticanze - delle Condizioni valide per entrambe le sezioni.

A titolo esemplificativo, costituisce aggravamento o diminuzione del rischio una errata collocazione della categoria del bene, nell'elenco previsto dalla Lett. e) "Disciplina del contratto" delle Condizioni della Polizza Quadro, comma c) ed e) che comporti una maggiore o minore pericolosità della stessa per danni cagionabili alle Cose assicurate.

Ad esempio costituisce aggravamento del rischio se si dichiara che la Cosa assicurata rientra nella categoria 2 "Antifurti satellitari installati su autoveicoli" quando lo stesso rientra invece nella categoria 3 "Beni ed attrezzature portatili e/o Apparecchiature elettromedicali ad impiego mobile utilizzate presso la sede del conduttore o del Sub-locatario".

## 6. Premi

Il Premio viene pagato dal Contraente con periodicità stabilita in polizza. Entro trenta giorni successivi allo scadere di ogni annualità assicurativa il Contraente provvede a comunicare la totalità delle Cose messe in copertura alla Società. Con pari periodicità il Contraente

provvede al pagamento dell'importo di Premio risultante dalla suddetta comunicazione.

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento Isvap n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l'intermediario.

#### **COSTI A CARICO DEL CONTRAENTE / ASSICURATO**

La presente Polizza Quadro non prevede costi a carico della Contraente.

#### **COSTI A CARICO DEL CONDUTTORE**

La seguente tabella evidenzia i costi che, compresi nel Premio, gravano direttamente o indirettamente sul Condotto:

<b>COSTI COMPRESI NEL PREMIO GRAVANTI SUL CONDUTTORE</b>	
<b>VOCE DI COSTO</b>	<b>PERCENTUALE O IMPORTO</b>
Costi amministrativi e di gestione della Compagnia	8,16% - € 81,6 (*)
Quota parte percepita in media dall'intermediario	0% - € 0 valore assoluto (**)

\* dato medio desunto dal modulo 17 al Bilancio della Compagnia, in relazione al totale dei premi contabilizzati

\*\*il valore assoluto è stato indicato ipotizzando, a titolo esemplificativo, un premio imponibile di euro 1.000,00

#### **7. Rivalse**

##### **Avvertenza**

**Relativamente agli Indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1916 del codice civile.**

#### **8. Diritto di recesso**

##### **Avvertenza**

**In caso di Sinistro la Società può recedere dalla singola locazione, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 24 - Recesso in caso di sinistro - delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui la Società si avvalga della facoltà di recesso dal presente contratto resteranno in vigore, fino alle scadenze previste, le assicurazioni già prestate in base alle singole locazioni, salva sempre la facoltà di recesso dalle stesse dopo ogni denuncia di danno.**

#### **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premi, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

L'Assicurato deve dare immediatamente avviso scritto

del Sinistro, pena la perdita del diritto all'Indennizzo/ Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del codice civile, fermo quanto previsto agli artt. 5 - Obblighi in caso di sinistro - e 14 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### **10. Legge applicabile al contratto**

Ai sensi dell'art. 180 del Decreto Legislativo n. 209 / 2005, il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia.

E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

#### **11. Regime fiscale**

Nel contratto si applicano sul Premio imponibile le aliquote fiscali nella misura prevista dalla normativa vigente.

#### **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

#### **12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo**

##### **Avvertenza**

**L'Assicurato, venuto a conoscenza di un Sinistro, deve darne immediata notizia direttamente alla Società e deve al più presto inviare alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Per gli aspetti di maggior dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dagli artt. 5 - Obblighi in caso di sinistro, art. 6 - Esagerazione dolosa del danno, art. 7 - Procedura per la valutazione del danno, art. 8 - Mandato dei periti, art. 9 Determinazione dell'ammontare del danno, art. 10 - Limite massimo dell'indennizzo, art. 11 - Pagamento dell'indennizzo, 14 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro - delle Condizioni generali di Assicurazione.**

#### **13. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Fax: 02 51815353 - Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio



del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il

reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: <http://www.ec.europa.eu/fin-net> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

#### **14. Arbitrato**

**Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie nascenti dal contratto.**

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.**

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Carlo Cimbri)



N.B. Si precisa che dal 1° gennaio 2013 l'ISVAP – Istituto nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo – ha assunto la nuova denominazione di IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – in virtù di quanto stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con legge 7 agosto 2012, n.135.

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349  
Capitale Sociale i.v. Euro 1.996.129.451,62 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046  
[www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) - [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)

**Unipol**  
GRUPPO



## CONDIZIONI DELLA POLIZZA CONVENZIONE

**Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:**

- **Assicurato:** SelmaBipiemme Leasing S.p.A., in qualità di Proprietario e Locatore delle cose assicurate.
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Beni strumentali:** si intendono quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro
- **Cantiere:** l'area di costruzione e di allestimento di beni mobili ed immobili.
- **Comunicazioni:** quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati, telegrammi e fax.
- **Contraente:** SelmaBipiemme Leasing S.p.A.
- **Conduttore:** il locatario delle cose assicurate avute in locazione dall'Assicurato.
- **Cose:** beni strumentali in genere, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali.
- **Franchigia:** importo che viene detratto dall'indennizzo / risarcimento per ciascun sinistro.
- **Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **Parti:** UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e SelmaBipiemme Leasing S.p.A.
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.
- **Scoperto:** la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Società:** UnipolSai Assicurazioni S.p.A..
- **Stabilimento:** il fabbricato o l'area in cui operano o sono installati uno o più beni assicurati.

#### **POLIZZA QUADRO**

L'Assicurato e la Società assicuratrice si impegnano, rispettivamente a richiedere e rilasciare coperture assicurative contro i rischi indicati nelle condizioni

generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, per le macchine, impianti e apparecchiature nuove, per beni strumentali in genere, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali - d'ora innanzi chiamate cose - appartenenti alle categorie delle cose assicurabili, che l'Assicurato, nello svolgimento della propria attività, concede in locazione operativa ai propri clienti, d'ora innanzi chiamati Conduttori.

#### **Condizioni della Polizza Quadro**

##### **a) cose assicurabili - durata della garanzia - proroga automatica**

Sono assicurabili con la presente polizza macchine, impianti e apparecchiature, beni strumentali in genere - esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali - non appartenenti alle categorie di cui al punto b) che segue e purché siano nuove e non abbiano più di due anni dal 31 Dicembre dell'anno di costruzione alla data di entrata in copertura, fermo quanto stabilito dal punto d) Cose usate.

Dall'entrata in copertura la garanzia è prestata al massimo per una durata di dieci anni, salvo proroghe. Se al termine della locazione le cose assicurate non risultassero riscattate, la garanzia rimane operante mentre le stesse si trovano presso il Conduttore o in depositi dell'Assicurato fino a vendita avvenuta, con il massimo di sei mesi dalla data di scadenza indicata nell'elenco di cui al punto e).

Per questa estensione di garanzia l'Assicurato verserà il relativo premio pro-rata per l'applicazione assicurata.

##### **b) cose non assicurabili**

**Sono comunque esclusi dalla presente polizza:**

- natanti e cose su di essi installate;
- aeromobili e cose su di essi installate;
- autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers;
- attrezzatura di varo;
- macchinario ed attrezzatura operanti nel sottosuolo o in gallerie (come, ad esempio, talpe);
- macchine ed impianti sperimentali o prototipi;
- cose di natura estetica e promozionale
- gru stabilmente installate su un autoveicolo immatricolato al P.R.A.

##### **c) cose assicurabili a condizioni particolari**

Le seguenti cose possono essere assicurate previo accordo con la Società:

- ripetitori Radio-TV;
- macchine e impianti per sale giochi;
- impianti per discoteche;
- strumenti musicali in genere;
- cose operanti in acqua;
- macchine distributrici diverse da quelle previste alla partita 2 del successivo punto g).

Cose appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nel sopra menzionato elenco possono essere assicurate previo accordo fra l'Assicurato e la Società;

prospettandosi una tale possibilità o evenienza, **l'Assicurato deve preventivamente interpellare la Società e solo successivamente, con il consenso di questa, può interpellare altre Società assicuratrici.**

#### d) Cose usate

A parziale deroga di quanto previsto in premessa, è data facoltà all'assicurato di provvedere alla copertura anche per cose usate purché queste siano di età non superiore a otto anni dalla data di costruzione e siano state revisionate.

**Per dette cose sono valide ed efficaci le seguenti condizioni:**

- 1) **la somma assicurata per ciascuna cosa deve essere uguale al valore commerciale della stessa al momento dell'acquisto da parte dell'Assicurato e deve risultare dai relativi documenti di compravendita.**
- 2) **In caso di danno parziale l'indennizzo, calcolato come previsto al comma a) dell'articolo 9) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sarà ridotto in base alla proporzione esistente tra la somma assicurata ed il costo di acquisto a nuovo di una cosa uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento.**
- 3) **L'articolo 2 comma b) delle Condizioni Generali di Assicurazione è abrogato.**

#### e) Disciplina del contratto

**L'Assicurato si obbliga ad inviare alla Società l'elenco di tutte le operazioni di leasing effettuate, tale elenco deve contenere i seguenti dati:**

- a) ragione sociale, e indirizzo del Conducente;
- b) ubicazione della cosa, se diversa dall'indirizzo del

Conducente;

- c) i dati atti a identificare la cosa, quali marca, tipo, modello e numero di matricola, (fermo che in caso di sinistro **la Contraente si obbliga** a fornire copia della fattura d'acquisto o altro documento emesso dal fornitore che riporti correttamente tali dati);
- d) il prezzo di acquisto delle singole cose come indicato dall'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- e) il tasso annuo previsto per la cosa assicurata;
- f) la data in cui è entrata in copertura la cosa;
- g) la durata della copertura assicurativa.

I suddetti dati saranno comunicati mensilmente dall'Assicurato alla Società con modalità da stabilirsi tra le Parti.

#### f) Durata della Polizza

La polizza ha la durata pattuita fra le Parti, comunque non inferiore ad un anno e alla sua scadenza si intende prorogata di un periodo uguale a quello originario, e così successivamente salvo che non sia stata data disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenuta all'altra Parte almeno due mesi prima della scadenza; le cose assicurate precedentemente alla disdetta restano comunque in garanzia sino alla scadenza dell'assicurazione per esse stabilita, alle condizioni e delimitazioni tutte della polizza vigente al momento della loro entrata in garanzia, salvo che, a seguito del verificarsi di un sinistro, la Società non si avvalga di quanto stabilito all'articolo 24 - Recesso in caso di sinistro.

#### g) Premi Omissis

	Descrizione delle cose assicurabili	Tasso base ‰	Sovrappremio ‰ per sublocazione
<b>Partita 1</b>	Antifurti satellitari installati su autoveicoli.	<b>6,62</b>	<b>0,33</b>
<b>Partita 2</b>	Beni strumentali in genere con esclusione di quelli indicati alle Partite 3/4/5/6 e ai precedenti punti b) e c). Apparecchiature elettromedicali stabilmente installate. Macchine distributrici di prodotti alimentari in genere purché installate in locali chiusi. Sono consentiti locali aperti da un solo lato quando le Macchine risultino stabilmente ancorate all'interno degli stessi. Macchine distributrici di prodotti alimentari, farmaceutici e tabacchi installate esclusivamente all'interno di locali chiusi (sebbene dotate di apertura esterna per favorire l'erogazione dei prodotti)	<b>2,84</b>	<b>0,16</b>
<b>Partita 3</b>	Beni ed attrezzature portatili e/o Apparecchiature elettromedicali ad impiego mobile utilizzate presso la sede del conducente o del Sub-locatario.	<b>9,45</b>	<b>/</b>
<b>Partita 4</b>	Macchine ed Attrezzature agricole (ad esclusivo uso agricolo)	<b>3,72</b>	<b>/</b>
<b>Partita 5</b>	Macchine ed attrezzature da cantiere (es. macchine movimento terra)	<b>8,58</b>	<b>/</b>
<b>Partita 6</b>	Gru (tutte tranne quelle installate su veicoli immatricolati al PRA)	<b>6,68</b>	<b>/</b>

#### **h) Premio minimo anticipato - Liquidazione del premio Omissis**

#### **i) RCT della Proprietà**

La garanzia di cui alla Sezione II delle Condizioni Generali di Assicurazione – **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI** – è prestata sino alla concorrenza complessiva, per capitali, interessi e spese di:

#### **Euro 2.600.000,00**

per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa **con il limite di:**

**Euro 2.600.000,00** per ogni persona lesa;

**Euro 2.600.000,00** per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

oltre alle spese di assistenza legale nei limiti di cui all'articolo 15) delle Condizioni Generali di Assicurazione). Si precisa che i danni imputabili all'Assicurato in forza del DPR 459/96 sono risarcibili, nell'ambito della Sezione II, **a condizione che l'Assicurato abbia adempiuto alle prescrizioni ivi previste**; in particolare - in caso di danno - egli **dovrà produrre la documentazione relativa a:**

- dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza del bene locato eseguita dal costruttore o dal personale incaricato del Locatore/Assicurato con competenze specifiche;

#### **j) Validità territoriale**

L'assicurazione è valida nel territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

L'assicurazione è valida nel territorio dell'Unione Europea in caso di temporanea esportazione delle cose assicurate.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## SEZIONE I

### DANNI ALLE COSE

#### Art 1 - Rischi assicurati

La Società si obbliga, **alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in Polizza**, ad indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, concesse in locazione dall'Assicurato stesso ai Conducenti, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, **salvo quanto di seguito escluso**.

#### Art 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- b) a cose per le quali siano trascorsi più di 16 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- c) causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato o il Conducente erano a conoscenza;
- d) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge, o del Conducente;
- e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) dovuti a smarrimento, appropriazione indebita o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche
- g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
- h) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
- i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- j) derivanti da guasti meccanici e/o elettrici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

#### Art 3 - Somme assicurate

La somma assicurata per ciascuna cosa, deve corrispondere al prezzo di acquisto da parte dell'Assicurato, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo, risultante dai documenti di compravendita e non deve tener conto di eventuali permutate.

#### Art 4 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate; il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

#### Art 5 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato e/o il Conducente deve

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, sempreché non siano trascorsi più di 45 giorni dal sinistro (art. 1913 C.C.);
- c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui a b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Conducente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui a b), l'Assicurato e il Conducente può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici (se assicurati) - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

#### Art 6 - Esagerazione dolosa del danno

Se l'Assicurato e/o il Conducente esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.



**Art 7 - Procedure per la valutazione del danno**  
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati, uno dalla Società e l'altro dall'Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art 8 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'Assicurato e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c) verificare se l'Assicurato e/o il Conduttore abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5;
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
- e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

#### **Art 9 - Determinazione dell'ammontare del danno** **Relativamente alle partite 1 - 3.**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1 - si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro,

necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro, ovvero in caso di locazione operativa, si stima il valore dell'impianto quale risulta dalla somma assicurata, detratte le quote di ammortamento in linea capitale relative al contratto di locazione versate fino al momento del sinistro;

- 2 - si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A)1) defalcato dell'importo stimato come ad A)2).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1 - si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;

- 2 - si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B)1), defalcato dell'importo stimato come a B)2).

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) I danni si siano verificati entro i 6 anni successivi a quello di costruzione;
- b) Il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) Il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo non sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b) o una delle condizioni di cui al punto c) si applicano le norme che seguono:

- 3 - si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

- 4 - si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B)3), defalcato dell'importo stimato come a B)4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1-B2 oppure B3-B4 a seconda del caso). La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento.

**Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.**

**Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.**

#### **Relativamente alla partita 2-4-5-6.**

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

#### A) Nel caso di danno riparabile:

- 1) stimando l'importo totale delle spese valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
- 2) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato in a) 1) quello stimato in a) 2).

#### B) Nel caso di danno non riparabile:

- 1) **stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;**
- 2) **stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.**

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato in b) 1) quello stimato in b) 2).

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 1) sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b) 1).

**Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza.**

**Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite dal sinistro.**

#### Art 10 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per ciascuna cosa assicurata **la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.**

#### Art 11 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte dell'Assicurato e/o del Conditore della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 2 d) e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a

nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

**Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.**

## SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO

#### Art 12 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **sino alla concorrenza del massimale indicato alla lett.**

**i) RCT della Proprietà**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), di danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle Cose assicurate, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentato verificatosi in relazione alla proprietà delle Cose assicurate in polizza.

L'Assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.

#### Art 13 - Delimitazione dell'assicurazione

**Non sono considerati terzi:**

- a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

**L'assicurazione non comprende:**

- a) i danni cui debba rispondere il Conditore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- b) i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;
- c) i danni da furto;
- d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
- e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Conditore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- f) i danni da inquinamento in genere;
- g) danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

#### Art 14 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso, preceduto da telegramma o telex per i

sinistri mortali o di notevole gravità, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;

- b) far seguire nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

#### Art 15 - Gestione delle controversie - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintanto che non vengano a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate ne spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende e delle spese di giustizia penale.

#### CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

#### Art 16 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### Art 17 - Durata, effetto e scadenza della copertura

Ogni copertura assicurativa deve avere una durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo contratto di

leasing, salvo specifico accordo fra le Parti.

**Le singole coperture assicurative non sono tacitamente rinnovabili.**

La copertura delle cose appartenenti alle categorie assicurabili ha effetto dalla data di acquisto o dal giorno della loro consegna al Condatto (purché successivo alla data di sottoscrizione del contratto di leasing, altrimenti dal giorno della sottoscrizione) e scade quando il contratto di leasing cessa per qualsiasi motivo.

L'Assicurato s'impegna altresì a concedere alla Società il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose; la Società può anche inviare tecnici a visitare le cose presso l'Assicurato e, in suo nome, presso il Condatto.

Nel caso di eventuali variazioni del contratto di locazione, l'Assicurato, entro un mese dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, informa la Società di quanto è venuto a mutare rispetto alle informazioni fornite alla Società.

L'Assicurato può recedere da ciascuna singola copertura prima della sua scadenza in caso di anticipata risoluzione del rapporto con il Condatto o nell'eventualità di inadempimento da parte di quest'ultimo, senza peraltro corrispondere alla Società indennizzi di sorta, restando convenuto che l'Assicurato sopporta l'onere del premio annuo solo pro-rata e per il periodo di effettiva copertura, peraltro con il minimo di 3/10.

Qualora l'elenco delle operazioni di leasing riporti una o più cose assicurate ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1898 del Codice Civile, fermo quanto previsto al successivo art. 22.

Qualora invece fossero contenute in detto elenco cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente polizza, anche se per esse fosse stato pagato il premio la Società non risponde per eventuali danni, fermo il diritto per l'Assicurato al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.

#### Art 18 - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose assicurate e per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

#### Art 19 - Esclusioni

La Società non è obbligata per i danni:

- a) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse

- popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio; salvo che il Condatore o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive, salvo che l'Assicurato o il Condatore provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
  - c) indiretti da qualsiasi causa originati.

#### Art 20 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### Art 21 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile, fermo quanto previsto al successivo art. 22.

#### Art 22 - Sviste e dimenticanze

La validità delle garanzie della presente polizza non sarà in alcun caso pregiudicata da omissione, sviste, dimenticanze o errori involontari salvo, ove ne sia il caso, il diritto della Società a percepire adeguato premio nei limiti contrattuali.

#### Art 23 - Pagamento dell'indennità - Franchigia

Valutato il danno, concordato l'indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. **Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà eseguito solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 2 lett. d).**

Il pagamento dell'indennizzo o risarcimento liquidato a termini di polizza è effettuato previa detrazione dell'importo indicato quale franchigia nella corrispondente Sezione di polizza.

#### Art 24 - Recesso in caso di sinistro

In caso di sinistro che colpisca una locazione, anche prima di liquidare l'indennizzo - qualunque sia l'importanza del danno - e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata o il sinistro sia stato altrimenti definito, la Società ha facoltà:

- di annullare le garanzie tutte relative alla singola locazione del Condatore senza peraltro dover annullare la presente polizza;
- di recedere dalla presente polizza restando inteso che la copertura per le locazioni già in essere permane fino alla naturale scadenza delle stesse.
- in qualsiasi momento, di recedere totalmente dalla presente polizza, restando inteso che la copertura per le locazioni già in essere alla data di recesso permane fino alla naturale scadenza delle stesse.

Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato l'eventuale rateo del premio netto pagato e non goduto. Fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio.

#### Art 25 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società; spetta in particolare all'Assicurato compiere tutti gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno. L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per il Condatore, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dell'Assicurato.

#### Art 26 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

#### Art 27 - Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

#### Art 28 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto oppure quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

#### Art 29 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

## CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

### I – Esclusioni delle prestazioni previste dai contratti di assistenza tecnica

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e di stabilizzazione.

### II – Trasporto tra ubicazioni

A parziale deroga della lett. g) dell'Articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è prestata anche durante il trasporto delle cose assicurate, a condizione che lo stesso avvenga tra sedi societarie del Condatto, il cui indirizzo sia rilevabile dal Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA competente per territorio.

Qualora le cose siano trasportate su autoveicoli, la garanzia è estesa ai danni da furto purché i cristalli dell'autoveicolo siano alzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo sia provvisto di capote rigida e si trovi in una rimessa pubblica custodita oppure in un parcheggio custodito o, in alternativa, sia comunque ininterrottamente sorvegliato.

Si precisa, inoltre, che relativamente alle macchine di movimento terra, la garanzia furto si deve intendere operante anche qualora tali beni siano ricoverati in luoghi ritenuti idonei dal Condatto per una migliore custodia del bene stesso (garage, parcheggi, etc) e, inoltre, le garanzie di polizza si intendono operanti anche durante il trasferimento da un cantiere all'altro e purché gli enti assicurati siano ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste.

### III - Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile

A parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile di cui alla partita 3 sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, nonché dei

Paesi appartenenti all'Unione Europea e la Svizzera, con esclusione dei Paesi ove esiste stato di guerra, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

**Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.**

Qualora sia esplicitamente indicata nella richiesta di applicazione ed a condizione che l'apparecchiatura per sua natura possa essere usata in luoghi diversi, è valida la seguente condizione speciale.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e i cristalli completamente alzati, sia provvista di tetto rigido o con capote serrata.

### IV – Software

La garanzia assicurativa è estesa anche ai programmi che l'Assicurato concede in locazione ai propri Clienti come completamento dell'hardware.

Per i programmi in licenza d'uso la garanzia assicurativa è operante a condizione che sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'operazione di leasing un contratto di manutenzione per il software con il fornitore dello stesso.

Tale contratto di manutenzione deve coprire l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuove release e/o modifiche di leggi o prassi, l'eliminazione di eventuali anomalie onde consentirne il regolare uso e garantire la fornitura di copie nel caso di perdita da parte del Condatto.

Per questa estensione di garanzia la Società risponde sino ad un importo massimo di Euro 10.000,00 per singola applicazione e di Euro 60.000,00 per annualità assicurativa per tutte le applicazioni emesse alla polizza, con il limite di Euro 1.100,00 per singolo programma.

### V – Franchigia

Salvo per le cose o gli eventi o i casi ove viene indicato un valore specifico, per ciascun sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento è effettuato previa applicazione degli scoperti e minimi stabiliti alla Tabella Riepilogativa.

In caso di danno che colpisca una pluralità di enti, oggetto di un singolo contratto di locazione finanziaria, si conviene tra le parti che gli scoperti i minimi saranno applicati una sola volta sul totale dei beni colpiti da sinistro e non su ogni singolo bene danneggiato.

### VI – Limite massimo di risarcimento

La Società sarà obbligata sino ad un valore massimo di € 3.000.000,00 per singola ubicazione con il limite di € 1.200.000,00 per singola cosa assicurata.

### VII – Mezzi di chiusura per furto

I danni da furto all'interno dei locali che contengono le cose assicurate sono indennizzabili unicamente a

condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura.

Ogni apertura dei locali (porta, finestra, vetrina, ecc.) deve essere difesa da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura:

robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza (costituito da lastre di vetro piano, sovrapposte e rese monolitiche grazie all'interposizione di fogli di PVB -

polivinilbutirrale - di spessore totale non inferiore a 6mm.), metallo o lega metallica; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;

inferriate, considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega diverse dal ferro, fissate nei muri.

I fabbricati che contengono le cose assicurate devono essere costruiti in cemento, laterizi, retrocemento armato, pietre od altri simili materiali; il tetto deve essere costruito in laterizi armati o cemento armati e senza lucernari, oppure in vetro cemento armato totalmente fisso.

E' comunque ammessa la presenza di lucernari sul tetto qualora il fabbricato abbia la linea di gronda superiore a 4 mt dal suolo o da ripiani praticabili dall'esterno per via ordinaria.

Per ogni sinistro indennizzabile vengono applicati gli scoperti e i minimi di indennizzo stabiliti alla tabella riepilogativa.

Fermo l'obbligo della rottura o scasso ai fini della indennizzabilità del danno, qualora il fabbricato od i mezzi di chiusura non siano conformi ai sopra indicati requisiti vengono applicati gli scoperti e i minimi di indennizzo stabiliti alla tabella riepilogativa.

Si precisa che non è comunque indennizzabile il furto commesso:

- con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- con rimozione dalla propria sede, senza effrazione del telaio, di lastre di vetro.

#### VIII - Impianto di condizionamento

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, **non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazione dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso**, se non risulta contemporaneamente funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e semprechè questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

**IX - Impianti televisivi e di radiodiffusione installati all'aperto o in zona isolata**

Per ogni sinistro causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere è applicato lo scoperto del 25% sull'indennizzo dovuto.

#### X - Impianti ed apparecchi elettroacustici

Sono esclusi dall'assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagini.

#### XI - Impianti ed apparecchi fisico-medici per odontoiatria

A parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano i diretta connessione con danni indennizzabili a termini della presenta polizza all'impianto o all'apparecchiatura assicurati.

#### XII - Impianti ed apparecchi per la diagnosi e la terapia con raggi energetici

A parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni verificatisi in conseguenza di campi d'energia.

#### XIII - Impianti e apparecchi installati su autoveicoli

Gli impianti ed apparecchi compresi nella partita 1) collocati su autoveicoli, sono assicurati anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, nonché dei Paesi europei dell'Unione Europea ed extra Unione Europea - **con esclusione dei Paesi ove esiste stato di guerra** - purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dall'autoveicolo.

**Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.**

L'indennizzo sarà effettuato previa **applicazione di scoperti e minimi stabiliti alla Tabella Riepilogativa.**

#### XIV - Macchinario e attrezzature di cantiere, gru, incidente di cantiere

A parziale modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- a) i danni derivanti dalle operazioni di carico scarico trasporto sono risarcibili a condizione che le cose assicurate si trovino nel luogo di impiego;
- b) per le gru a torre la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo di impiego, solo in occasione di trasporto o trasferimento.

Per ogni sinistro è fissato uno scoperto del 15% (quindicipercento) dell'indennizzo dovuto con il minimo della franchigia di polizza e fermo restando lo scoperto fissato per i danni da furto, rapina e atti vandalici e dolosi. A - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi.

**(A) Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi**

A parziale deroga dell'Art. 19 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le altre esclusioni dell'Art. 19 comma a) sopra menzionato la Società non risponde per i danni:

- a) **direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche in conseguenza di atti di terrorismo;**
- b) **verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei fabbricati assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.**

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 15 (quindici) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola, calcolato in base al tasso imponibile su base annua dello **0,10%**.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, **previa applicazione degli scoperti e dei minimi stabiliti alla tabella riepilogativa, il tutto per un massimo di € 10.000.000,00 per anno e per tutti i sinistri che dovessero interessare tutte le applicazioni assicurate.**

Per "atti di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso, o la minaccia dell'uso, della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimidire la popolazione o una sua parte.

**(B) Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità**

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della SEZIONE I e **fino alla concorrenza massima del 10 %** (dieci per cento) dell'importo indennizzato per detto sinistro.

Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari **sarà ridotto nella stessa proporzione.**

**(C) Terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche**

A parziale deroga dell'art. 2 h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto - intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene - da maremoto ed eruzioni vulcaniche.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, **previa applicazione degli scoperti e dei minimi stabiliti alla tabella riepilogativa, con il limite di € 10.000.000,00 per anno e per tutti i sinistri che dovessero interessare tutte le applicazioni assicurate.**

Si precisa che ogni sinistro da terremoto o maremoto o eruzione vulcanica, si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche o episodi eruttivi che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina o dal primo episodio eruttivo constatato dalle strutture pubbliche preposte.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola, calcolato in base al tasso imponibile su base annua dello **0,20%**.

**(D) Alluvione, Inondazione, allagamento**

Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da alluvione, inondazione o allagamento in genere, il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa applicazione degli scoperti e dei minimi stabiliti alla tabella riepilogativa e con il limite di € 10.000.000,00 per anno e per tutti i sinistri che dovessero interessare tutte le applicazioni assicurate.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola, calcolato in base al tasso imponibile su base annua dello **0,10%**.

**(E) Fenomeno elettrico**

La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati a condizione che l'impianto elettrico sia a norma e vi sia l'impianto di messa a terra collegato ed a norma.

**La Società non risponde dei danni:**

- a) **causati da usura o carenza di manutenzione;**
- b) **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione,**

nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

- c) dovuti a difetti noti al Condattoore all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dello scoperto del 10 % dell'ammontare del danno con il minimo di Euro 500,00. La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro.

#### **(F) Deroga alla proporzionale**

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di acquisto, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verificino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

#### **(G) Colpa grave**

A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde dei danni da eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Condattoore o dell'Assicurato/Contraente.

#### **(H) Sublocazione**

La copertura è operante anche qualora le cose assicurate siano concesse in sublocazione, purché il sublocatore abbia tra le sue attività anche quella specifica di "noleggio".

Qualora questa non fosse una delle attività del sublocatore la copertura sarà operante qualora i beni assicurati vengano concessi in comodato, prestito d'uso o altre simili forme di cessione in uso a terzi e disciplinata da specifico contratto e **purché la cessione avvenga ad unico sublocatario (è esclusa cioè la sub-sublocazione).**

#### **(I) Pluralità di assicurati – Responsabilità solidale**

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l'assicurazione relativa alla sezione II RESPONSABILITA' CIVILE opera **esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.**



**TABELLA 1: LIMITI DI INDENNIZZO SULLE GARANZIE PRESTATE**

Partita	Tipo bene	Garanzie	Scoperto con il min di con il max di
Partita 1	Tutti	Furto/Rapina, atto vandalico, atto doloso, eventi naturali	25% della somma assicurata con il minimo di € 250,00 <b>fermi i limiti di indennizzo di cui alla tabella 2</b>
		Ogni altro evento	2% della somma assicurata con il minimo di € 250,00 <b>fermi i limiti di indennizzo di cui alla tabella 2</b>
Partita 2	Tutti	Furto/Rapina	Mezzi di chiusura conformi: 10% della somma assicurata con il minimo di € 1.500,00 Mezzi di chiusura non conformi: 20% della somma assicurata, con il minimo di € 1.500,00
		Ogni altro evento	2% somma assicurata con il minimo di € 1.500,00 <b>fermi i limiti di indennizzo di cui alla tabella 2</b>
Partita 3	Tutti	Furto, Rapina, scippo e caduta accidentale	beni di valore uguale o inferiore a € 1.500,00 25% della somma assicurata con il minimo di € 100,00 beni di valore superiore a € 1.500,00:
		Ogni altro evento	25% della somma assicurata con il minimo di € 250,00 2% somma assicurata con il minimo di € 250,00 <b>fermi i limiti di indennizzo di cui alla tabella 2</b>

**SEGUE TABELLA 1: LIMITI DI INDENNIZZO SULLE GARANZIE PRESTATE**

Partita	Tipo bene	Garanzie	Scoperto con il min di con il max di
Partita 1 Partita 2 Partita 3 Partita 4 Partita 5 Partita 6	Tutti	Fenomeno Elettrico	10% dell'ammontare del danno con il minimo di € 500,00 fermi i limiti di indennizzo di cui alla tabella 2
Partita 4 Partita 5 Partita 6	Tutti	Furto e rapina	30% con il minimo di € 5.000,00
Partita 5	Tutti	Danni ai macchinari e attrezzature di cantiere verificatisi in fase di carico, scarico e trasporto nel luogo di impiego.	15% dell'ammontare del danno con il minimo del 5% della somma assicurata con il minimo di € 2.000,00
Partita 6	Tutti	Danni alle gru in fase di montaggio e smontaggio nel luogo di impiego solo in occasione di trasporto e/o trasferimento	15% dell'ammontare del danno con il minimo del 5% della somma assicurata con il minimo di € 2.000,00
Partita 1 Partita 2 Partita 3 Partita 4 Partita 5 Partita 6	Tutti	Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi	20% con il minimo di € 2.000,00
	Tutti	Terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche	5% della Somma Assicurata con il minimo di € 1.000,00
	Tutti	Inondazione, alluvione allagamento	5% della Somma Assicurata con il minimo di € 1.000,00
Partita 4 Partita 5 Partita 6	Tutti	Ogni altro evento	5% della somma assicurata con il minimo di € 1000,00 <b>fermi i limiti di indennizzo di cui alla tabella 2</b>

**TABELLA 2: LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO ED ANNO SU EVENTI DOLOSI E CATASTROFALI**

<b>Garanzie</b>	<b>Limite di indennizzo per evento</b>	<b>Limite annuo</b>
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi	50% della somma assicurata, con il limite di € 1.600.000,00	€ 10.000.000,00 su tutte le applicazioni assicurate
Terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche	50% della somma assicurata, con il limite di € 1.600.000,00	€ 10.000.000,00 su tutte le applicazioni assicurate
Inondazione, alluvione allagamento	50% della somma assicurata, con il limite di € 1.600.000,00	€ 10.000.000,00 su tutte le applicazioni assicurate
Fenomeno Elettrico	€ 10.000,00 per sinistro	//
Danni a software	€ 10.000,00 per singola applicazione con il limite di € 1.100,00 per singolo programma	€ 60.000,00 per tutte le applicazioni emesse



